

▼ M16

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
			I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per					
☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		☐ Industria conserviera ☐ Ulteriore trasformazione			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto	
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Lotto n.	
☐ Consumatore finale					

▼ M16

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei pesci vivi, dei crostacei vivi o dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca ⁽²⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati ottenuti in paesi terzi o loro regioni che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca; e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; h) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione; ⁽⁵⁾ [i] rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una "X" per la categoria "acquacoltura".] ^{(5) e/o} [i] provengono da catture allo stato selvatico e rispettano le garanzie relative a tali prodotti previste dalle modalità di monitoraggio applicate per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.]] ^{(5) (16)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti della pesca)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽³⁾ [II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di specie elencate ⁽⁴⁾ destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci] II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:		

▼ M16

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] ⁽⁵⁾ [un habitat] ⁽⁵⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti; II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] ⁽⁵⁾ nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti. ⁽⁵⁾ [II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni: II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽⁵⁾ [riconosciuto] ⁽⁵⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti: a) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; b) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento; c) la mortalità nello stabilimento. II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.] II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: ^{(5) (9)} [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁵⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁵⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁵⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁵⁾ dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁵⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁵⁾]; ^{(5) (7)} oppure [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁵⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁵⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁵⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁵⁾ dal codice _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁵⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁵⁾ la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] ^{(5) (9)} [II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;] ⁽¹⁴⁾ II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine; II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore. ^{(5) (9)} II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità ⁽⁵⁾ II.2.4.1 Prescrizioni per le specie elencate ⁽⁴⁾ per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali
--	---

▼ M16

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	che] ⁽⁵⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁵⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁵⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁵⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁵⁾ indenne da [necrosi ematopoietica epizootica] ⁽⁵⁾ [infezione da virus della sindrome di Taura] ⁽⁵⁾ [infezione da virus della malattia della testa gialla] ⁽⁵⁾ conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽⁴⁾ per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁵⁾ [tali malattie] ⁽⁵⁾. ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate ⁽⁴⁾ per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁵⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁵⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁵⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁵⁾ indenne da [SEV] ⁽⁵⁾ [NEI] ⁽⁵⁾ [ISAV] ⁽⁵⁾ [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] ⁽⁵⁾ in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽⁴⁾ per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁵⁾ [tali malattie] ⁽⁵⁾. ⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ II.2.4.3. Prescrizioni per le specie ⁽¹²⁾ sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le specie ⁽⁴⁾ sensibili all'herpesvirus della carpa Koi (KHV) [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ provengono da [un paese] ⁽⁵⁾ [un territorio] ⁽⁵⁾ [una zona] ⁽⁵⁾ [un compartimento] ⁽⁵⁾ che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda [la VPC,] ⁽⁵⁾ [la BKD,] ⁽⁵⁾ [la IPN,] ⁽⁵⁾ [la GS,] ⁽⁵⁾ [la SAV,] ⁽⁵⁾ [il KHV,] ⁽⁵⁾ necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato [nell'allegato I] ⁽⁵⁾ [nell'allegato II] ⁽⁵⁾ della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]] ⁽⁵⁾⁽⁹⁾ oppure II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.] II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ provengono da [uno stabilimento] ⁽⁵⁾ [un habitat] ⁽⁵⁾ in cui: a) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e b) non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate ⁽⁴⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1. II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico: II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;
--	--

▼ M16

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

II.2.6.2.	gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:
a)	quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;
b)	i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;
c)	[il contenitore] ⁽⁵⁾ [la barca vivaio] ⁽⁵⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁵⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁵⁾ , prima del momento del carico per la spedizione nell'Unione;
II.2.6.3.	tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] ⁽⁵⁾ [nella stessa barca vivaio] ⁽⁵⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;
II.2.6.4.	qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese] ⁽⁵⁾ [un territorio] ⁽⁵⁾ [una zona] ⁽⁵⁾ [un compartimento] ⁽⁵⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁵⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] ⁽⁵⁾ .
II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura	
II.2.7.1.	Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare [i mezzi di trasporto] ⁽⁵⁾ [i contenitori] ⁽⁵⁾ in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁵⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] ⁽⁵⁾ , che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;
(4) II.2.7.2.	in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:
a)	il numero di contenitori presenti nella partita;
b)	il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
c)	il numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
d)	una dichiarazione come segue: ["pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione"] ⁽⁵⁾ ["crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione"] ⁽⁵⁾].
(5) II.2.7.3.	in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:
a)	"prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione";
b)	"prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione".]
(5) (13) II.2.8.	Validità del certificato sanitario/ufficiale Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]
Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali acquatici vivi e dei loro prodotti.	

▼ M16

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	“Animali acquatici”: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. “Ulteriore trasformazione”: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica il punto II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il punto II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale non si applica ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405: - crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; - crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; - crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; - pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione. Il presente certificato sanitario/ufficiale si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.20: selezionare “Industria conserviera” per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 °C o a temperature superiori a -18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare “Prodotti destinati al consumo umano” oppure “Ulteriore trasformazione” per gli altri casi. Casella I.27: “Codice NC”: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. “Natura del prodotto”: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. “Tipo di trattamento”: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. “Impianto di fabbricazione”: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione. Parte II (1) La parte II.1 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione. (2) “Prodotti della pesca” come definiti nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 (compresi molluschi cefalopodi). (3) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: - specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure - animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure - prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti
--	---

▼ M16

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)	per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione. Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692. Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda il punto II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla, salvo nelle circostanze di cui alla nota (9). Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio, oppure di una zona o un compartimento dello stesso, elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di animali acquatici o prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. I punti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e sono cancellati se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci: a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione nell'Unione. Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare. Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. Si applica solo a partite di animali acquatici vivi. Il punto II.2.3.3 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellato se la partita contiene solo i crostacei di cui alla nota (9), lettere da a) a c). Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata. Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
[Veterinario ufficiale] ^{(5) (15)} / [Certificatore] ^{(5) (15)} Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma